

## **TI\_GERICHTE 52.2001.351 vom 7. Januar 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-01-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2001.351](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.351)

FR: TI\_GERICHTE 52.2001.351 du 7 janvier 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2001.351 del 7 gennaio 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 07.01.2002 52.2001.351 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 07.01.2002 52.2001.351 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.01.2002 52.2001.351

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2001.00351 Lugano 7 gennaio 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 2 ottobre 2001 della \_\_\_\_\_ contro la risoluzione 11 settembre 2001 (n. 4317) del Consiglio di Stato, che respinge le impugnative presentate dall'insorgente avverso le decisioni 12 luglio 2001 con cui il Dipartimento delle istituzioni (Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio dei permessi) ha escluso una terrazza coperta (veranda) dalla patente d'esercizio pubblico e dalla relativa autorizzazione a gestire \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_; viste le risposte: - 16 ottobre 2001 del Consiglio di Stato, - 18 ottobre 2001 del Dipartimento delle istituzioni, - 31 ottobre 2001 del municipio di \_\_\_\_\_; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. Con decisione 14 luglio 1995 il municipio di \_\_\_\_\_ ha rilasciato alla \_\_\_\_\_ una licenza edilizia per demolire e ricostruire uno stabile destinato ad osteria senza alloggio (cat. B2) nella frazione di \_\_\_\_\_, fuori della zona edificabile (part. n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ RF). Con lo stesso provvedimento, l'autorità comunale ha negato alla predetta società il permesso di costruire una veranda coperta con pergolato sul terreno dirimpetto (part. n. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_), ordinandole di cessare l'attività avviata nel manufatto che era stato nel frattempo realizzato abusivamente. Il diniego dell'autorizzazione è stato confermato dal Consiglio di Stato con giudizio 6 agosto 1996. L'ordine di cessare l'attività abusiva, parimenti confermato, è rimasto lettera morta. B. Un paio d'anni fa, la \_\_\_\_\_, subentrata alla \_\_\_\_\_ ha trasformato l'esercizio pubblico in un albergo (\_\_\_\_\_). Conseguentemente, ha chiesto all'Ufficio dei permessi (UP) del Dipartimento delle istituzioni di rilasciarle la relativa patente d'esercizio pubblico (cat. A1) e l'autorizzazione a gestirlo. Con risoluzioni 12 luglio 2001 l'autorità cantonale le ha accordato le autorizzazioni richieste, escludendo tuttavia "la terrazza con pergolato e pavimento in piastrelle (veranda)", di cui ha vietato l'ulteriore utilizzazione. C. Con giudizio l'11 settembre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato le decisioni dell'UP, respingendo i ricorsi contro di esse inoltrati dalla \_\_\_\_\_, che chiedeva di estendere la patente alla veranda, e del municipio di Intragna, che postulava invece la chiusura dell'esercizio pubblico. In merito alle impugnative della \_\_\_\_\_ il Governo ha ritenuto che la veranda non adempisse i

requisiti costruttivi posti dall'art. 11 LEPub, perché non aveva mai ottenuto la licenza edilizia. Il fatto che il municipio ne avesse tollerato l'utilizzazione durante otto anni non permetterebbe al ricorrente di conseguire il permesso mancante richiamandosi al principio della buona fede. D. Contro il predetto giudizio governativo, la \_\_\_\_\_ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento nella misura in cui esclude la veranda dalla patente e ne conferma il divieto d'uso. In sostanza, l'insorgente critica l'Esecutivo cantonale per non aver assunto diversi mezzi di prova che aveva notificato (testi, sopralluogo). Invoca inoltre il principio della buona fede asserendo di aver utilizzato la controversa costruzione durante otto anni con il benessere delle autorità comunali. E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula particolari osservazioni. Ad identica conclusione pervengono sia il municipio, sia il dipartimento, che contestano in dettaglio le tesi della ricorrente con argomenti di cui semmai si dirà qui appresso. Considerato, in diritto 1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 72 LEPub. Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dal giudizio impugnato (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). 2. La patente d'esercizio pubblico è una decisione amministrativa, mediante la quale l'autorità accerta che un determinato immobile è idoneo all'apertura ed alla gestione di un certo tipo d'esercizio pubblico (art. 4 LEPub). Essa è rilasciata dal Dipartimento delle istituzioni, sentito l'avviso del municipio, che è chiamato a pronunciarsi, a titolo meramente consultivo, sulla conformità dell'esercizio pubblico con le disposizioni della LEPub (art. 10 LEPub). I locali e le attrezzature dell'esercizio pubblico, dispone l'art. 11 LEPub, devono soddisfare i requisiti costruttivi, igienici, ambientali e di sicurezza previsti dalle norme federali e cantonali. Questa norma riprende in sostanza l'art. 14 LEPub 1967, che subordinava il rilascio della patente all'ossequio dei "requisiti igienici previsti dalle vigenti leggi o ordinanze federali e cantonali". La portata di queste disposizioni non è di immediata comprensione. I materiali legislativi sono silenti al riguardo. È comunque certo che l'art. 14 LEPub 1967 non subordinava la patente d'esercizio pubblico al conseguimento della licenza edilizia. Un simile vincolo avrebbe dovuto essere meglio e più chiaramente esplicitato. Al generico obbligo di "presentare i requisiti igienici previsti dalle vigenti leggi o ordinanze federali e cantonali", sancito dalla norma in questione, non può essere attribuito il significato di una condizione intesa a subordinare il rilascio della patente al preventivo conseguimento della licenza edilizia. Riacciandosi a tale norma, l'art. 11 LEPub 1994 ha disposto che i locali e le attrezzature dell'esercizio pubblico, oltre che rispondere ai requisiti igienici, devono soddisfare anche quelli costruttivi, ambientali e di sicurezza. L'estensione della norma non ha sostanzialmente modificato l'ordinamento previgente, assoggettando il rilascio della patente all'ottenimento della licenza edilizia. Dai materiali legislativi non è desumibile alcuna indicazione attestante la volontà del legislatore di far dipendere il rilascio della patente d'esercizio pubblico dal permesso di costruzione. Se ne deve quindi dedurre che nemmeno l'art. 11 LEPub 1994 subordini la concessione al possesso della licenza edilizia. Ad accreditare questa deduzione stanno le disposizioni del regolamento concernente i requisiti strutturali e igienici degli esercizi pubblici del 7 febbraio 1998, recentemente integrate nel RLEPub (art. 47a - t; BU 2001, 373): disposizioni, queste, che non avrebbero ragione d'essere se tali requisiti fossero quelli posti dalla legislazione edilizia ed ambientale. 3. In concreto, il Consiglio di Stato ha fondato il proprio giudizio sull'art. 11 LEPub, ritenendo, in sostanza, che la mancanza della licenza

edilizia per la veranda non permettesse di rilasciare alla ricorrente la patente d'esercizio pubblico e la relativa autorizzazione a gestire per questi spazi. A torto. La patente presenta invero analogie con il permesso di costruzione, visto che anche l'UP, per autorizzare l'apertura di un esercizio pubblico, deve accertare l'idoneità dell'immobile in cui si insedia (art. 4 cpv. 1 LEPub), verificando in particolare che i locali e le attrezzature soddisfino i requisiti costruttivi, igienici e di sicurezza previsti dalle norme federali e cantonali (art. 11 LEPub). Per i motivi esposti al precedente considerando il suo rilascio è tuttavia indipendente dal permesso di costruzione. La decisione 14 luglio 1995 con cui il municipio si è rifiutato di rilasciare alla \_\_\_\_\_ la licenza edilizia per la veranda non permette quindi all'UP di negare la patente d'esercizio pubblico per questa infrastruttura. Fondandosi su motivi riconducibili alle esigenze poste dalla legislazione applicabile in materia di polizia delle costruzioni, anziché a quelle sancite dalla legislazione sugli esercizi pubblici, il rifiuto di estendere alla veranda la patente d'esercizio pubblico e l'autorizzazione a gestire l'albergo non può essere confermato. 4. Seppur per motivi diversi da quelli invocati dalla ricorrente, il ricorso va accolto, annullando le controverse decisioni dell'UP e la risoluzione governativa che le tutela, siccome lesive del diritto. Gli atti vanno rinviati all'UP, affinché verifichi se la veranda ossequia i requisiti posti da capitolo IV del RLEPub ed estenda in caso affermativo la patente d'esercizio pubblico e l'autorizzazione a gestire anche a questo manufatto. Resta ovviamente impregiudicato il diritto del municipio di adottare quei provvedimenti di ripristino che le costruzioni abusive, in particolare quelle realizzate fuori della zona edificabile, ineluttabilmente richiamano. 5. Dato l'esito, non si prelevano né spese, né tassa di giustizia. Non essendo la ricorrente patrocinata da un avvocato iscritto all'albo, non si assegnano ripetibili Per questi motivi, visti gli art. 1, 3, 4, 10, 11, 72 LEPub; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza sono annullate: 1.1. la risoluzione 11 settembre 2001 (n. 4317) del Consiglio di Stato; 1.2. le decisioni 12 luglio 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio dei permessi, nella misura in cui si riferiscono alla terrazza con pergolato e pavimento in piastrelle (veranda). 2. Gli atti sono rinviati all'UP affinché proceda come al considerando 4. 3. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.